

**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE**  
**ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 – ART.1 ( STRALCIO IMU-TARI-TASI ) –**  
**TESTO DEFINITIVO DEL 22-12-2015**  
**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. ... DEL .....**

**Adeguamento art.7 ( Detrazioni- Riduzioni – Esenzioni ) Regolamento Comunale TASI esistente -**

**1) ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE “QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE” – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA “ALTRI FABBRICATI”**

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i **servizi indivisibili (TASI), MODIFICATO LEGGE DI STABILITA' 2016** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore **nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**INSERITO LEGGE DI STABILITA' 2016**

Nel caso in cui l'unità immobiliare è **detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015**. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, **la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo**

**Adeguamento art.7 ( Detrazioni- Riduzioni – Esenzioni ) Regolamento Comunale TASI esistente -**

**2) ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI**

**INSERITO LEGGE DI STABILITA' 2016**

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

## **Adeguamento art.5 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale TASI esistente -**

### **3) PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSA CONDIZIONI 2015.**

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

## **Adeguamento art.5 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale TASI esistente -**

### **4) TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA**

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA' 2014

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

#### **INSERITO LEGGE DI STABILITA' 2016**

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

## **Adeguamento art.5 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale TASI esistente -**

### **5) TASI – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%**

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA' 2014

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

INSERITO LEGGE DI STABILITA' 2016

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

#### **INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA'**

«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

## **Adeguamento art.5 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

### **6) IMU – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%**

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

#### **INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA'**

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

**Adeguamento art.26, comma 2 Regolamento Comunale IMU esistente –  
Adeguamento art.20 , comma 2 Regolamento Comunale TASI esistente -**

**7) INVIO DELIBERE IMU e TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE**

**688**.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il ~~21 ottobre~~ **MODIFICATO LEGGE STABILITA' 2016** termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**13.BIS**.....Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre ~~21 ottobre~~ **TERMINE MODIFICATO CON LEGGE DI STABILITA' 2016** dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**Adeguamento art.4 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

**10) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE**

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

**ESENZIONE**

- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**)

Sono, **altresì**, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

**PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI**

- **i Terreni in Comuni con annotazione "PD" (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata** ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell'elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

## **Adeguamento art. 6 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

### **11) ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI**

MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **ABROGATO LEGGE DI STABILITA' 2016**

~~Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 pari a 75~~

#### **ABROGATO LEGGE DI STABILITA' 2016**

~~8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:~~

~~a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;~~

~~b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.";~~

## **Adeguamento art. 6 ( Determinazione delle aliquote ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

### **12) Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI "D" e "E"**

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

### **Adeguamento art. 10 ( Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

#### **14) SOPPRESSA LA FACOLTA COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO**

~~SOPPRESSO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA', nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.~~

### **Adeguamento art. 10 ( Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ) Regolamento Comunale IMU esistente -**

#### **15) COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%**

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

#### **INSERITO LEGGE STABILITA' 2016 ALLA CAMERA**

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

#### **CONDIZIONI :**

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO' POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

## **Adeguamento art. 13 ( Articolazione della tariffa ) Regolamento Comunale TARI esistente -**

### **16) DEROGA COEFFICIENTI TARI FINO AL 2017**

**652. Il comune, in alternativa** ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI) – 1^ lettura Camera

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere **SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE LEGGE STABILITA 2016 CAMERA** ~~per gli anni 2014 e 2015~~ **per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

## **Adeguamento art. 13 ( Articolazione della tariffa ) Regolamento Comunale TARI esistente -**

### **17) FABBISOGNI STANDARD DAL 2018**

**653. A partire dal** **SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE LEGGE STABILITA 2016 CAMERA** ~~2016-2018~~, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

## **Adeguamento art. 10 ( Superficie degli immobili ) Regolamento Comunale TARI esistente -**

### **18) DAL 2016 LA TARI SI CALCOLA SULLA SUPERFICIE CATASTALE**

**645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI) – 1^ lettura Camera

**L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.**

**647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, **al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.****